

(Codice interno: 448468)

LEGGE REGIONALE 18 maggio 2021, n. 11

**Modifiche alla legge regionale 19 agosto 1996, n. 23 "Disciplina della raccolta e commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati".**

Il Consiglio regionale ha approvato

Il Presidente della Giunta regionale

p r o m u l g a

la seguente legge regionale:

**Art. 1****Modifica degli articoli 2, 7 e 9 della legge regionale 19 agosto 1996, n. 23  
"Disciplina della raccolta e commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati".**

1. Alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 19 agosto 1996, n. 23 le parole: "*comunità montane*" sono sostituite con le seguenti: "*Unioni montane*".
2. Al comma 1 dell'articolo 7 della legge regionale 19 agosto 1996, n. 23 le parole: "*Comunità montane*" sono sostituite con le seguenti: "*Unioni montane*".
3. Al comma 1 dell'articolo 9 della legge regionale 19 agosto 1996, n. 23 le parole: "*Comunità montane*" sono sostituite con le seguenti: "*Unioni montane*".

**Art. 2****Modifica dell'articolo 12 della legge regionale 19 agosto 1996, n. 23  
"Disciplina della raccolta e commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati".**

1. Al comma 1 dell'articolo 12 della legge regionale 19 agosto 1996, n. 23 le parole: "*del Corpo Forestale dello Stato*" sono sostituite dalle parole: "*della struttura dell'Arma dei Carabinieri competente in materia forestale*".

**Art. 3****Modifica dell'articolo 16 della legge regionale 19 agosto 1996, n. 23  
"Disciplina della raccolta e commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati".**

1. Dopo il comma 3 dell'articolo 16 della legge regionale 19 agosto 1996, n. 23 è aggiunto il seguente:

*"3 bis. Relativamente alle Unioni montane di cui alla legge regionale 28 settembre 2012, n. 40 "Norme in materia di Unioni montane", gli introiti derivanti dal pagamento del contributo per la raccolta di funghi di cui al comma 1 sono destinati per interventi di tutela e salvaguardia del territorio e per le spese correnti dell'ente."*

**Art. 4****Clausola di neutralità finanziaria.**

1. All'attuazione della presente legge si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione del Veneto.

**Art. 5****Entrata in vigore.**

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 18 maggio 2021

Luca Zaia

---

## INDICE

Art. 1 - Modifica degli articoli 2, 7 e 9 della legge regionale 19 agosto 1996, n. 23 "Disciplina della raccolta e commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati".

Art. 2 - Modifica dell'articolo 12 della legge regionale 19 agosto 1996, n. 23 "Disciplina della raccolta e commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati".

Art. 3 - Modifica dell'articolo 16 della legge regionale 19 agosto 1996, n. 23 "Disciplina della raccolta e commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati".

Art. 4 - Clausola di neutralità finanziaria.

Art. 5 - Entrata in vigore.

## Dati informativi concernenti la legge regionale 18 maggio 2021, n. 11

Il presente elaborato ha carattere meramente informativo, per cui è sprovvisto di qualsiasi valenza vincolante o di carattere interpretativo. Pertanto, si declina ogni responsabilità conseguente a eventuali errori od omissioni.

Per comodità del lettore sono qui di seguito pubblicati:

- 1 - Procedimento di formazione
- 2 - Relazione al Consiglio regionale
- 3 - Note agli articoli
- 4 - Struttura di riferimento

### 1. Procedimento di formazione

- La proposta di legge è stata presentata al Consiglio regionale in data 2 marzo 2021, dove ha acquisito il n. 39 del registro dei progetti di legge su iniziativa dei Consiglieri Finco, Favero, Rigo, Puppato e Zecchinato;
- Il progetto di legge è stato assegnato alla Terza Commissione consiliare;
- La Terza Commissione consiliare ha espresso parere sul progetto di legge in data 29 aprile 2021;
- Il Consiglio regionale, su relazione della Terza Commissione consiliare, relatore il consigliere Nicola Ignazio Finco, e su relazione di minoranza della Terza Commissione consiliare, relatrice la Vicepresidente della stessa, consigliera Cristina Guarda, ha esaminato e approvato il progetto di legge con deliberazione legislativa 11 maggio 2021, n. 11.

### 2. Relazione al Consiglio regionale

- Relazione della Terza Commissione consiliare, relatore il consigliere Nicola Ignazio Finco, nel testo che segue:

“Signor Presidente, colleghi consiglieri,  
come noto, la legge regionale 19 agosto 1996, n. 23 recante “Disciplina della raccolta e commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati” detta la disciplina della raccolta e commercializzazione dei funghi spontanei.

Nella realtà regionale, ma soprattutto in quella della montagna, i funghi epigei hanno rappresentato e rappresentano, nel contempo, un patrimonio naturale ed una risorsa significativa anche per gli aspetti di opportunità economica, per enti territoriali quali le Comunità montane (ora Unioni montane).

In effetti la legge regionale citata ha assegnato alle Unioni montane, come alle Province (nei territori non montani), la competenza al rilascio dei titoli che abilitano alla raccolta, salve le specifiche competenze, sui rispettivi territori per gli Enti Parco, i soggetti gestori dei terreni demaniali e le Regole.

In particolare con le modifiche introdotte nel 2012 con la legge regionale 31 gennaio 2012, n. 7 ed in una ottica di semplificazione degli adempimenti amministrativi, fermi restando i divieti, come i limiti quantitativi, temporali e di modalità di raccolta fissati per legge, si è disposto che il pagamento del contributo, stabilito nel suo ammontare nei limiti di cui all'articolo 16, ovvero in una misura variabile fra 5 euro 75 euro, e la relativa ricevuta di versamento, costituiscono titolo per la raccolta dei funghi epigei spontanei freschi.

Come già considerato dal legislatore in occasione della revisione della legge regionale nel 2012, gli introiti rappresentano, per le Unioni montane una opportunità economica che varia, a seconda delle diverse realtà territoriali, da alcune migliaia ad alcune decine di migliaia di euro all'anno, per superare anche i 100/200 euro nelle aree maggiormente vocate.

L'utilizzo di tali risorse è oggi disciplinato dalla deliberazione della Giunta regionale n. 739 del 2 maggio 2012 che, in via interpretativa, atteso il non inequivoco disposto normativo, nel dettare disposizioni esecutive e di attuazione della legge, prevede che le risorse siano destinate, nel loro insieme, ad interventi di tutela e salvaguardia, direttamente o indirettamente, utilizzando una quota non superiore al 30 per cento per le spese generali per la realizzazione degli interventi.

Il progetto di legge si propone di esplicitare il dettato normativo in merito all'utilizzo delle risorse in capo alle Unioni montane derivanti dal pagamento del contributo per la raccolta dei funghi, destinandolo alle funzioni da queste esercitate, senza predefinire, come allo stato, le percentuali di destinazione delle risorse ai diversi interventi.

Viene così previsto che gli introiti derivanti dal pagamento del contributo per la raccolta dei funghi, che in alcuni ambiti territoriali assumono una significativa rilevanza, siano destinati, secondo le determinazioni che verranno assunte da ogni Unione montana in rapporto alle rispettive situazioni e specificità territoriali ed istituzionali, ad interventi di tutela e salvaguardia del territorio come ad interventi per spese correnti dell'ente; quanto sopra nella misura di volta in volta definita in ogni singola realtà territoriale e per ogni singolo esercizio finanziario.

Completano l'articolato le disposizioni di carattere tecnico, in ordine alla clausola di neutralità finanziaria (articolo 2) e di entrata in vigore della legge (articolo 3).

La Terza Commissione, in considerazione della impossibilità di prevedere una data certa per la ricostituzione del Consiglio delle Autonomie Locali e per la sua conseguente operatività, nelle more del rinnovo, al fine di dare continuità all'iter legislativo, ha ritenuto di non acquisirne il parere, in conformità a quanto previsto dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale in data 20 aprile 2021.

La Terza Commissione consiliare, acquisito il parere della Prima Commissione consiliare ai sensi dell'articolo 66 del Regolamento consiliare, in data 29 aprile 2021 ha approvato a maggioranza e senza modifiche il progetto di legge regionale n. 39 che viene ora sottoposto all'esame dell'Assemblea consiliare.

Hanno votato a favore i rappresentanti dei gruppi: Liga Veneta per Salvini Premier (Andreoli, Cecchetto, Dolfin, Finco, Pan, Possamai, Puppato, Rigo); Zaia Presidente (Bet, Bisaglia, Centenaro, Gerolimetto, Giacomini, Sponda); Fratelli d'Italia-Giorgia Meloni (Formaggio, Razzolini); Forza Italia Berlusconi-Autonomia per il Veneto (Bozza); Misto (Barbisan).

Si sono astenuti i rappresentanti dei gruppi: Europa Verde (Guarda); Partito Democratico Veneto (Montanariello, Zottis); Misto (Lorenzoni).

Nessun voto contrario.”;

- Relazione di minoranza della Terza Commissione consiliare, relatrice la Vicepresidente della stessa, consigliera Cristina Guarda, nel testo che segue:

“Signor Presidente, colleghi consiglieri,

il progetto di legge oggi all'esame dell'aula si inserisce nel solco di una necessità di supporto dei comuni dei territori montani.

Dobbiamo infatti registrare l'esistenza di criticità legate all'esercizio delle funzioni in territorio montano e parzialmente montano: l'essenza stessa di questo progetto di legge è inestricabilmente legata alla presa d'atto di tale difficoltà, dal momento in cui tale progetto di legge, dismettendo le limitazioni legislative oggi vigenti e ampliando le facoltà di utilizzo connesse ad entrate proprie delle Unioni montane, mira a generare un ulteriore sostegno alle funzioni da esse svolte.

Dicevamo dunque delle criticità: intanto dobbiamo constatare che il percorso di trasformazione delle Comunità Montane a Unioni Montane, previsto dalla legge regionale n. 40/2012 - come da ultimo modificata - non è affatto privo di difficoltà; prova macroscopica ne è l'attuale pendenza della procedura di liquidazione disposta per le ex comunità montane della Lessinia e di Agno Chiampo (sulla cui vicenda ho di recente depositata una interrogazione a risposta scritta); si pensi, inoltre, all'Unione montana Monferenera Pieve Cesen, formalmente costituita, ma che non ha mai esercitato le funzioni di spettanza ed è oggi in fase di scioglimento; altra importante Unione, quella del Marosticense è stata sciolta a partire dal 2021.

Senza entrare nello specifico degli esempi sopra riportati, quel che però appare emergere, in generale, è un percorso di trasformazione, come noto avviato nel 2012, che sconta anche la graduale riduzione dei trasferimenti statali e regionali cui si accompagna il drastico ridimensionamento delle risorse umane a disposizione, tanto da indurre i Comuni a valutare se davvero è conveniente attivare questo tipo di gestione associata.

Con questo progetto di legge, dunque, si attribuisce alle Unioni montane un ulteriore margine di autonomia, lasciando alle stesse effettiva discrezionalità circa la destinazione delle somme accertate in entrata a titolo di contributo per la raccolta dei funghi.

Un primo passo sicuramente interessante, per dare la possibilità alle Unioni di sopravvivere e avere personale in numero adeguato alle funzioni che deve svolgere, ma i fondi in questione variano di anno in anno e non possono di certo garantire l'operatività senza un nostro reale impegno nello stanziare fondi certi nel bilancio regionale.

La speranza ed il motivo per cui intendiamo votare a favore della legge, se verrà approvato il nostro emendamento di adeguamento dei termini alla nuova denominazione Unione montana, è che questo possa poi rivelarsi il primo di una serie di interventi che vanno nella giusta direzione e che, soprattutto, le Unioni montane non trascurino gli interventi di tutela e salvaguardia del territorio, pure necessari, e che sappiano dosare e calibrare gli interventi a sostegno di tali interventi e quelli destinati al loro funzionamento.”.

### 3. Note agli articoli

#### Note all'articolo 1

- Il testo dell'art. 2 della legge regionale n. 23/1996, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“Art. 2 - Titolo per la raccolta.

1. Costituisce titolo per la raccolta dei funghi epigei spontanei freschi la ricevuta di versamento di un contributo stabilito nel suo ammontare nei limiti di cui al comma 1 dell'articolo 16:

- a) dalle *Unioni montane*, nell'ambito del territorio di propria competenza nonché nei comuni parzialmente montani;
- b) dalle province per la restante parte del territorio regionale, salvo quanto previsto dalle successive lettere c), d) ed e);
- c) dagli enti gestori, nei territori appartenenti al demanio regionale;
- d) dall'ente gestore del parco, nei territori ricadenti nei parchi naturali regionali, limitatamente alle zone appositamente individuate dallo strumento di pianificazione ambientale; nei territori dei parchi naturali nazionali, insistenti sul territorio regionale, trova applicazione la regolamentazione del rispettivo ente gestore;
- e) dal presidente della regola nel territorio regoliero.

2. La ricevuta del versamento, accompagnata da documento di identità in corso di validità, è esibita a richiesta del personale addetto alla vigilanza.

3. Sono esentati dal titolo di cui al comma 1 i proprietari dei terreni, gli usufruttuari, i conduttori e i loro familiari, i regolieri, i titolari di diritti su aree di proprietà collettiva, gli aventi diritto di uso civico, per la raccolta nei rispettivi fondi; gli enti di cui al comma 1 possono altresì esentare dal titolo per la raccolta i residenti nei rispettivi ambiti territoriali nonché, anche se non residenti, i soggetti portatori di handicap così come individuati dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104 “Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate”.

4. Al fine di consentire i controlli, i soggetti di cui al comma 3 devono essere in possesso di documento di identità in corso di validità e comprovare i titoli che consentono l'esenzione tramite la presentazione di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di cui all'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa".

5. Gli enti di cui al comma 1 determinano su base annua:

- a) le giornate nelle quali è consentita la raccolta, da comunicare alla Giunta regionale e fatte salve le limitazioni temporali di cui all'articolo 6;
- b) le categorie di soggetti che possono essere esentate dal pagamento, oltre a quelle previste dal comma 3.

6. Nell'ambito della disciplina dei divieti di raccolta di cui all'articolo 5, gli enti di cui al comma 1 possono definire ulteriori zone di particolare pregio naturalistico-ambientale nelle quali vietare la raccolta dei funghi."

- Il testo dell'art. 7 della legge regionale n. 23/1996, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

"Art. 7 - Corsi didattici.

1. Ai sensi dell'articolo 10 della legge 23 agosto 1993, n. 352, le Province, i Comuni, le *Unioni montane*, anche attraverso le associazioni micologiche e naturalistiche di rilevanza nazionale e regionale, possono promuovere l'organizzazione e lo svolgimento di corsi didattici, convegni di studio e iniziative culturali e scientifiche riguardanti gli aspetti della conservazione e della tutela ambientale collegati alla raccolta dei funghi epigei, nonché la tutela della flora fungina."

- Il testo dell'art. 9 della legge regionale n. 23/1996, come modificato dalla presente legge è il seguente:

"Art. 9 - Deroghe per le zone montane.

1. Le *Unione montane*, nei territori di competenza, sono delegate, su proposta dei Comuni, ad individuare apposite zone, da tabellarsi, ove i residenti possono effettuare la raccolta in deroga ai limiti di cui all' articolo 3, fino ad un massimo del triplo della quantità prevista al comma 1 dell'articolo 3 medesimo."

#### **Nota all'articolo 2**

- Il testo dell'art. 12 della legge regionale n. 23/1996, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

"Art. 12 - Vigilanza.

1. La vigilanza sull'applicazione della presente legge è demandata al personale *della struttura dell'Arma dei Carabinieri competente in materia forestale*, ai nuclei antisofisticazione dell'Arma dei Carabinieri, alle guardie venatorie provinciali, agli organi di polizia urbana e rurale, agli operatori professionali di vigilanza e ispezione delle Unità sanitarie locali aventi qualifica di vigile sanitario o equivalente, alle guardie giurate campestri, provinciali e degli enti parco agli agenti delle aziende speciali e il personale indicato dall'articolo 16 della legge regionale 15 novembre 1974, n. 53 e dall'articolo 4 della legge regionale 6 agosto 1987, n. 42.

1 bis. Ai sensi del primo comma dell'articolo 16 della legge regionale 15 novembre 1974, n. 53, i regolieri e gli aventi diritto di uso civico, ove in possesso della qualifica di guardia giurata ai sensi del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 "Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza", possono svolgere attività di vigilanza di cui al comma 1.

2. Nelle aree protette nazionali e regionali la vigilanza viene svolta con il coordinamento degli enti di gestione."

#### **Nota all'articolo 3**

- Il testo dell'art. 16 della legge regionale n. 23/1996, come modificato dalla presente legge è il seguente:

"Art. 16 - Introiti.

1. I raccoglitori di funghi sono tenuti al pagamento di un contributo variabile da euro 5,00 a euro 75,00.

2. Le somme derivanti dai proventi delle sanzioni amministrative applicate per violazione delle norme della presente legge sono corrisposte agli enti di cui all'articolo 2 nel cui territorio è commessa la violazione per una quota non inferiore al 70 per cento e sono destinate per la restante quota a coprire i costi sostenuti per l'esercizio delle funzioni inerenti l'applicazione delle sanzioni amministrative.

3. Gli enti di cui all'articolo 2 introitano le somme di cui al presente articolo, le destinano per interventi di tutela e salvaguardia del territorio e trasmettono alla Giunta regionale, entro il 30 giugno di ogni anno, una relazione sul loro utilizzo.

3 bis. *Relativamente alle Unioni montane di cui alla legge regionale 28 settembre 2012, n. 40 "Norme in materia di Unioni montane", gli introiti derivanti dal pagamento del contributo per la raccolta di funghi di cui al comma 1 sono destinati per interventi di tutela e salvaguardia del territorio e per le spese correnti dell'ente."*

#### **4. Struttura di riferimento**

Direzione enti locali e servizi elettorali